

# Regione Lazio

## DIPARTIMENTO SOCIALE

Il Direttore

Prot 139939

[trascritto dell'originale ed integrato con gli aggiornamenti successivi a cura di Giancarlo Fogliani, le parti in grigio più chiaro non sono più in vigore in seguito a disposizioni successive]

Roma, li 27-11-2008

**Oggetto: Procedure applicative del Decreto Commissariale U0045 del 17 novembre 2008 recante “Integrazioni e modifiche del decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 24 del 10 settembre 2008 “Attuazione punto 20 deliberazione del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008 – intervento 2.3.8 Misure per il contenimento della spesa farmaceutica del Piano di rientro”.**

Con il Decreto Commissariale di cui in oggetto, in corso di pubblicazione, sono state modificate ed integrate le misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa farmaceutica stabilite dal decreto del Presidente in qualità di Commissario ad Acta n. 24 del 10 settembre 2008, orientate ad incrementare l’utilizzo dei farmaci di cui è scaduta la copertura brevettuale; con la presente nota si intende fornire alcuni primi indirizzi in ordine alla applicazione di quanto indicato nel Decreto stesso, in modo tale da assicurarne la corretta applicazione.

### Prescrivibilità, categorie esenti e compartecipazione da parte degli assistiti:

Nella tabella sottostante sono riportate le diverse tipologie di assistiti, la relativa quota di partecipazione, la codifica della suddivisione in mazzette a cura del farmacista.

<b>CODICE e TIPOLOGIA ASSISTITI</b>	<b>QUOTA di COMPARTICIPAZIONE</b>
• <b>N</b> assenza del diritto all’esenzione	€4,00 per farmaci con prezzo al pubblico > €5,00 €2,50 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• da <b>001</b> a <b>056</b> malattie croniche e invalidanti; OA02, OB02, OC02	€2,00 per farmaci con prezzo al pubblico > €5,00 € 1,00 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• da <b>RAann</b> a <b>RQann</b> malattie rare;	€2,00 per farmaci con prezzo al pubblico > €5,00 € 1,00 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00
• <b>NO1</b> danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.	€2,00 per farmaci con prezzo al pubblico > €5,00 € 1,00 per farmaci con prezzo al pubblico <= € 5,00

• <b>C01</b> Civili (grandi invalidi) 100% senza indennità accompagnamento;	<b>Esente</b>
• <b>C02</b> Civili (grandi invalidi) 100% con indennità accompagnamento;	<b>Esente</b>
• <b>C03</b> Invalidi civili dal 67% al 99% di invalidità;	<b>Esente</b>
• <b>C04</b> Civili (invalidi ...) minori di 18 anni con indennità frequenza;	<b>Esente</b>
• <b>C05</b> Ciechi assoluti o con residuo visivo binoculare fino a 1/20;	<b>Esente</b>
• <b>C06</b> Sordomuti;	<b>Esente</b>
• <b>L01</b> Lavoro (grandi invalidi ..) dall'80% al 100%;	<b>Esente</b>
• <b>L02</b> Lavoro con riduzione dal 67% al 79% di invalidità;	<b>Esente</b>
• <b>L03</b> Lavoro con riduzione dall'1% al 66% di invalidità	<b>Esente</b>
• <b>L04</b> Infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;	<b>Esente</b>
• <b>S01</b> Servizio (grandi invalidi per ...) 100% (1 categoria);	<b>Esente</b>
• <b>S02</b> Invalidi per servizio categorie dalla 2 <sup>a</sup> alla 5 <sup>a</sup>	<b>Esente</b>
• <b>S03</b> Invalidi per servizio categorie dalla 6 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> ;	<b>Esente</b>
• <b>S04</b> Obiettori di coscienza in servizio civile;	<b>Esente</b>
• <b>E01</b> Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro;	<b>Esente</b>
• <b>E02</b> Disoccupati — e loro familiari a carico — con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico;	<b>Esente</b>
• <b>E03</b> Titolari di assegno (ex pensione) sociale e familiari;	<b>Esente</b>
• <b>E04</b> Titolari di pensione al minimo e familiari;	<b>Esente</b>
• <b>FO1</b> Detenuti o internati	<b>Esente</b>
• <b>TO1</b> Donatori di organo	<b>Esente</b>
• <b>G01</b> guerra (invalidi ... ) dalla 1 <sup>a</sup> alla 5 <sup>a</sup> categoria; deportati dai campi di sterminio (assim. agli invalidi di guerra).	<b>Esente</b>
• <b>G02</b> guerra (invalidi ... ) dalla 6 <sup>a</sup> alla 8 <sup>a</sup> categoria	<b>Esente</b>
• <b>VO1</b> vittime del terrorismo e della criminalità e delle stragi.	<b>Esente</b>
• <b>T09</b> cittadini residenti nella <b>Asl de l'Aquila vittime del sisma 2009</b> (totalmente esentati dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica) [Decreto Commissariale U24 del 20 aprile 2009, di cui è cessata l'efficacia dal 1 febbraio 2010, Decreto Commissario ad Acta U92 del 24-12-2009]	<b>Esente</b>
• Legge <b>203/2000</b>	<b>Esente</b>
• Distribuzione in <b>nome e per conto</b> con notifica del mancante e in doppia via	<b>Si applicano la compartecipazione e le esenzioni previste dal decreto n. 45 del 17 novembre 2008</b>
• <b>distribuzione</b> diretta con autorizzazione allegata	<b>Esente</b>
• <b>antipsicotici</b> atipici con dicitura " <b>urgente</b> " [indicazione disapplicata, si applicano ticket e compartecipazione come agli altri medicinali DP secondo Decreto 45 del 17-11-2008]	<b>Esente</b>
• norma di salvaguardia <b>NS</b> [revocata con Decreto U50 del 1 luglio 2011]	<b>Esente</b>
• prescrizioni <b>Inibitori della pompa acida atc AO2B</b> [Disposizione relativa alle esenzioni annullata a far data dal 1 giugno 2012 con determinazione B2933 del 17 maggio 2012]	<b>Vale quanto stabilito dalla DGR n° 124 del 27 febbraio 2007e successive modifiche ed integrazioni</b>
• ossigeno liquido	<b>Esente</b>
• ossigeno gassoso	<b>Esente</b>
• « <b>STP</b> » Stranieri temporaneamente presenti	<b>Sono regolati allo stesso modo degli assistiti residenti</b>
• « <b>UE</b> » Assistiti da istituzioni estere europee	
• « <b>EE</b> » Assistiti da istituzioni estere extraeuropee	
• « <b>ENI</b> » Assistiti europei non iscritti	

• Per la <b>medicazione</b> solo <b>GO1INT; GO2INT; CO1INT; CO2INT; SO1INT; LO1INT; VO1INT.</b>	<b>Esente</b>
• <b>Siringhe, Strisce, Aghi</b> , etc., per pazienti diabetici.	<b>Esente</b>
• <b>Alimenti</b> per particolari forme di patologia (celiachia, i.r.c, etc.).	<b>Esente</b>
• <b>Sacche</b> per pazienti colo- o ileostomizzati.	<b>Esente</b>
• <b>Stupefacenti</b>	<b>Esente</b>
• <b>Insulina</b> ATC A10A <i>[aggiunto con nota prot. 149933 del 19-12-2008]</i>	<i>Esente dal 1-1-09</i>
• ATC B02BD ( <b>Fattori della coagulazione del sangue</b> ) • ATC H01AC01 ( <b>Somatropina</b> ) <i>[aggiunto con nota prot. 23577/45/07 del 25-02-2009]</i>	<i>Esente dal 28-2-09</i>
<b>Distribuzione in nome e per conto</b>	<b>Si applicano la compartecipazione e le esenzioni previste dal decreto n. 45 del 17 novembre 2008</b>

Vanno inoltre evidenziati i seguenti aspetti:

- l'applicazione delle compartecipazione ed esenzioni previste dal Decreto n. 45 del 17 novembre 2008 alla categoria dei farmaci in distribuzione in nome e per conto, ivi compresi quelli con notifica del mancante ed in duplice via, è al momento sospesa nelle more della revisione degli accordi della distribuzione in nome e per conto, come disposto dal decreto 11 del 3 settembre 2008;

*[compartecipazione ed esenzioni sono in vigore dal 1 gennaio 2009 in seguito al rinnovo dell'Accordo per gli anni 2009-2011 recepito con Decreto Commissariale U2 del 14 gennaio 2009]*

- per gli antibiotici iniettabili, farmaci ad esclusivo uso fleboclisi, per i quali è possibile da parte del medico proscrittore una prescrizione fino a 6 pezzi per ricetta, la compartecipazione è dovuta nella misura di €1,00 a confezione;
- i medicinali non soggetti alla compartecipazione della spesa sono quelli indicati nella DGR del 31 ottobre 2002 n. 1433 concernente *“Disposizioni regionali sull’attuazione della Legge n. 405/01 –Prezzo dei farmaci di uguale composizione- come modificato dalla legge 8 agosto 2002 n. 178”*, e dalle successive determinazioni regionali di aggiornamento dell’elenco dei principi attivi con prezzi di riferimento. Per tali medicinali, resta in vigore il pagamento dal prezzo di riferimento, secondo le disposizioni contenute nella Delibera sopraccitata;
- la biffatura della lettera N *“Non esente”* sulla ricetta, è prevalente su tutti gli eventuali codici di esenzione riportati nell’apposito spazio presente sulla ricetta, ad eccezione dei codici di esenzione reddituale (codici E01, E02 E03, E04), per i quali, è prevista la biffatura della lettera R *“Esente per reddito”*, l’inserimento del codice di esenzione e la firma di autocertificazione nello spazio contiguo, a prescindere o meno dalla barratura della lettera N.  
La biffatura della lettera R *“Esente per reddito”* e il codice di esenzione (E01, E02 E03, E04) sono apposti dal soggetto erogatore o dall’assistito.  
Trattandosi di autocertificazione delle condizioni reddituali da parte dell’assistito con relativa firma dello stesso, in caso di falsa dichiarazione non si configura alcuna responsabilità per il soggetto erogatore e dell’assistito.

*[Modalità relative alle esenzioni per età/reddito non più in vigore dal 1 aprile 2011 in seguito alle disposizioni del Decreto della Regione U16 del 23 marzo 2011]*

- il codice di esenzione deve essere riportato nelle prime tre caselle ad esso dedicate con allineamento a sinistra;
- la compartecipazione alla spesa non si applica nei seguenti casi:
  - prescrizione di medicinali stupefacenti di cui alla L. 309/90 e successive modifiche ed integrazioni;
  - l'ossigeno terapeutico liquido e gassoso.

➤ *Dal 1° gennaio 2009 tutti i farmaci della classe ATC A10A (insulina) [aggiunto con nota prot. 149933 del 19-12-2008]*

➤ *La compartecipazione alla spesa non si applica nei seguenti casi: Sono esentati dalla compartecipazione le classi di farmaci, individuati con:*

- *ATC B02BD (FATTORI DELLA COAGULAZIONE DEL SANGUE)*
- *ATC H01AC01 (SOMATROPINA)*

*La decorrenza del provvedimento è fissata dal 28/02/2009. [aggiunto con nota prot. 23577/45/07 del 25-02-2009]*

➤ *I cittadini residenti nella Asl de L'Aquila vittime del sisma dell'aprile 2009, individuati con il codice di esenzione T09, sono esentati da ogni forma di partecipazione alla spesa farmaceutica (in pratica equiparati agli invalidi di guerra), ai sensi del Decreto Commissariale U24 del 20 aprile 2009.*

*[Decreto U24 del 20 aprile 2009, di cui è cessata l'efficacia dal 1 febbraio 2010 secondo il disposto del Decreto Commissario ad Acta U92 del 24-12-2009]*

➤ *I prezzi massimi di rimborso per i medicinali prescritti nel trattamento dell'ulcera peptica e della malattia da reflusso gastroesofageo appartenenti alla categoria terapeutica omogenea denominata "Inibitori della pompa acida atc A02BC", indicati nella DGR del 19 ottobre 2009, n.785, sono sostituiti dal prezzo di riferimento delle confezioni di lansoprazolo, indicati nella lista di trasparenza nazionale del 15 giugno 2009, che tiene conto della diminuzione del prezzo del 12% prevista dal Decreto Legge n. 39/09 (Determinazione D1738 del 17 giugno 2009).*

*[L'ultimo provvedimento (ad oggi maggio 2012) che ha fissato il prezzo di rimborso dei medicinali PPI è quello del 20 aprile 2011, Determinazione B3248]*

Il Direttore  
*Dr Guido Magrini*